

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

LA CASSA DI RAVENNA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza G. Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna

Tel. 0544/480111 - Fax 0544/480535 - www.lacassa.com - E-mail: lacassa@lacassa.com

Cod. Fisc. / numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 01188860397 - Codice ABI 6270.3

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
iscrizione all'albo delle Aziende di Credito presso Banca d'Italia n. 5096

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente: _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma.

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc...) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è un impegno di firma che, come il credito documentario, presuppone la valutazione di documenti contrattuali per il suo utilizzo, ma nel quale prevale la funzione di garanzia; la lettera di credito Stand-by (SBLC) può essere attivata dal beneficiario con la presentazione dei documenti prescritti; la Banca è tenuta ad onorare l'impegno assunto per conto del suo cliente, nel caso in cui il beneficiario non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC), secondo i termini del contratto commerciale sottostante. Anche alla lettera di credito Stand-By si applicano le regole consolidate di cui alle Norme della Camera di Commercio Internazionale tempo per tempo vigenti.

I Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
VOCI DI COSTO	
CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE	
Commissioni (a carico del beneficiario, salvo diverse istruzioni contenute nel credito)	
Di notifica	€ 80,00
Di modifica	€ 80,00
Di utilizzo a vista	0,35% con minimo pari a € 100,00
Per accettazione fino a 60 giorni	0,40% con minimo pari a € 100,00
Per accettazione da 61 a 90 giorni	0,55% con minimo pari a € 100,00
Per accettazione da 91 a 120 giorni	0,70% con minimo pari a € 100,00
Per accettazione da 121 a 150 giorni	0,80% con minimo pari a € 100,00
Per accettazione da 151 a 180 giorni	0,95% con minimo pari a € 100,00
Di conferma per trimestre o frazione	0,50% con minimo pari a € 250,00
Spese postali per ogni plico di documenti spediti a Banca Estera	€ 100,00 + eventuale maggiorazione fino ad un massimo di € 150,00 per spedizione con corriere speciale
Spese per ogni Swift spedito	€ 50,00
Spese per ogni operazione sul credito	€ 25,00
Spese per gestione controllo documenti	€ 150,00
Commissione di servizio	0,25% con un minimo paria a € 2,50
Spese aggiuntive se l'importo è in \$ USA	€ 7,75
Valuta di accredito al beneficiario:	n. 2 gg. Lavorativi dalla data di addebito alla banca emittente
Spese invio documento di sintesi	€ 1,75

CREDITI DOCUMENTARI ALL'IMPORTAZIONE

(le commissioni e le spese della Banca emittente sono a carico dell'ordinante, salvo diverse istruzioni contenute nel credito)

Commissioni	
Di apertura	0,100% per mese con minimo pari a € 150,00
Di modifica	€ 80,00
Di utilizzo a vista	0,40% con minimo pari a € 150,00
Di accettazione fino a 30 giorni	0,53% con minimo pari a € 150,00
Di accettazione da 31 a 60 giorni	0,78% con minimo pari a € 150,00
Di accettazione da 61 a 90 giorni	0,90% con minimo pari a € 150,00
Di accettazione da 91 a 120 giorni	1,15% con minimo pari a € 150,00
Di accettazione da 121 a 150 giorni	1,40% con minimo pari a € 150,00
di accettazione da 151 a 180 giorni	1,60% con minimo pari a € 150,00
Di accettazione oltre i 6 mesi, per ogni mese successivo	0,250%
Fisse, nel caso i documenti presentati in utilizzo presentano riserve	€ 170,00
Di intervento in fase di pagamento	0,25% con un minimo paria a € 2,50
Spese Swift di redazione ed invio testo all'estero	€ 250,00
Spese per ogni Swift spedito	€ 50,00
Spese per ogni operazione sul credito	€ 25,00
Spese aggiuntive se l'importo è in \$ USA	€ 7,75
Commissioni di annullamento	50% delle commissioni di utilizzo con un minimo pari a € 150,00
Commissioni di mancato utilizzo	50% delle commissioni di utilizzo con un minimo pari a € 150,00
Spese invio documento di sintesi	€ 1,75

RECESSO E RECLAMI

Recesso

L'operazione, successivamente alla sottoscrizione, è "irrevocabile" salvo consenso del beneficiario.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "La Cassa di Ravenna S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza G. Garibaldi 6 – 48121 Ravenna", o per posta elettronica a reclami@lacassa.com o tramite pec a reclami@pec.lacassa.com ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. In relazione ai servizi di pagamento i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Cliente intenta il procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'*Organismo di Conciliazione Bancaria* costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle regole "Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito, il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi, in forza di tale impegno, effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.